

CODICE PENALE

I seguenti articoli sono stati modificati dal D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132, e dalla L. 9 gen. 2019, n. 3.

9. Delitto comune del cittadino all'estero. – Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte¹ o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee,² di uno stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-*bis*.³

¹ V. nota all'art. 21.

² Parole aggiunte dall'art. 5 della L. 29 set. 2000, n. 300.

³ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. a), L. 9 gen. 2019, n. 3.

10. Delitto comune dello straniero all'estero. – Lo straniero, che, fuori dai casi indicati dagli artt. 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte¹ o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee,² di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte¹ o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*.³

¹ V. nota all'art. 21.

² Parole aggiunte dall'art. 5 della L. 29 set. 2000, n. 300.

³ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. b), L. 9 gen. 2019, n. 3.

32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.¹ – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies*, 452-*quaterdecies*, 501, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

¹ Articolo così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. c), L. 9 gen. 2019, n. 3.

32-quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.¹ – Salvo quanto previsto dagli artt. 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

¹ Articolo ins. dall'art. 5, c. 2, L. 27 mar. 2001, n. 97 e quindi modif. dall'art. 1, c. 75, lett. b), L. 6 nov. 2012, n. 190 e dall'art. 1, c. 1, lett. b), L. 27 mag. 2015, n. 69.

165. Obblighi del condannato.¹ – La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa² secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente [salvo che ciò sia impossibile].³

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163.⁴

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.⁵

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

¹ Articolo così sost. dall'art. 128, L. 24 nov. 1981, n. 689.

² Parole ins. dall'art. 2, lett. a), L. 11 giu. 2004, n. 145.

³ Parole soppresse dall'art. 2, lett. b), L. 11 giu. 2004, n. 145.

⁴ Comma ins. dall'art. 2, lett. c), L. 11 giu. 2004, n. 145.

⁵ Comma ins. dall'art. 2, L. 27 mag. 2015, n. 69 e così modif. dall'art. 1, c. 1, lett. g), L. 9 gen. 2019, n. 3.

166. Effetti della sospensione.¹ – La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.²

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

¹ Articolo così sost. dall'art. 4 della L. 7 feb. 1990, n. 19.

² Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. h), L. 9 gen. 2019, n. 3.

179. Condizioni per la riabilitazione.¹ – La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99.

Il termine è, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il

termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'art. 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.²

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

- 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
- 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.³

¹ Articolo così modif. dall'art. 3 della L. 11 giu. 2004, n. 145.

² I commi 4 e 5 sono stati inseriti dall'art. 3, lett. d) della L. 11 giu. 2004, n. 145.

³ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. i), L. 9 gen. 2019, n. 3.

316-ter. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.*¹ – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.²

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

¹ Articolo inserito dall'art. 4 della L. 29 set. 2000, n. 300.

² Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. l), L. 9 gen. 2019, n. 3.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.c.

Procedibilità: d'ufficio

317-bis. *Pene accessorie.*¹ – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-*bis*, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-*bis*, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

¹ Articolo così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. m), L. 9 gen. 2019, n. 3.

318. *Corruzione per l'esercizio della funzione.*¹ – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.²

¹ Articolo così sost. dall'art. 1, c. 75, lett. f), L. 6 nov. 2012, n. 190, e quindi modif. dall'art. 1, c. 1, lett. e), L. 27 mag. 2015, n. 69.

² Parole così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. n), L. 9 gen. 2019, n. 3.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì (sosp. dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio)

Autorità competente: T.c.

Procedibilità: d'ufficio

322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.¹ – Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, III e IV c., si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;²
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;³
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.³

Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, I e II c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel I c. del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali[, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria].⁴

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

¹ Rubrica così modif. dall'art. 1, c. 1, lett. o), L. 9 gen. 2019, n. 3.

² Numero aggiunto dall'art. 10, c. 1, L. 20 dic. 2012, n. 237.

³ Numero aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. o), L. 9 gen. 2019, n. 3.

⁴ Parole soppresse dall'art. 1, c. 1, lett. o), L. 9 gen. 2019, n. 3.

322-ter.1. Custodia giudiziale dei beni sequestrati.¹ – I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, c. 1, lett. p), L. 9 gen. 2019, n. 3.

322-quater. Riparazione pecuniaria.¹ – Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli

314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

¹ Articolo ins. dall'art. 4, c. 1, L. 27 mag. 2015, n. 69, e così modif. dall'art. 1, c. 1, lett. q), L. 9 gen. 2019, n. 3.

323-ter. Causa di non punibilità.¹ Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, c. 1, lett. r), L. 9 gen. 2019, n. 3.

346. [Millantato credito. – Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.]

¹ Articolo abrog. dall'art. 1, c. 1, lett. s), L. 9 gen. 2019, n. 3.

346-bis. Traffico di influenze illecite.¹ – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.²

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.³

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità³ riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.⁴

¹ Articolo ins. dall'art. 1, c. 75, lett. r), L. 6 nov. 2012, n. 190.

² Comma così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. t), L. 9 gen. 2019, n. 3.

³ Parole così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. t), L. 9 gen. 2019, n. 3.

⁴ Parole aggiunte dall'art. 1, c. 1, lett. t), L. 9 gen. 2019, n. 3.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No
Autorità competente: T.m.
Procedibilità: d'ufficio

600-octies. Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio.¹ – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni.²

¹ Articolo ins. dall'art. 3, c. 19, lett. a), L. 15 lug. 2009, n. 94. La rubrica è stata così modif. dall'art. 21-*quinquies*, c. 1, D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132.

² Comma aggiunto dall'art. 21-*quinquies*, c. 1, D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

633. Invasione di terreni o edifici.¹ – Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

¹ Articolo così sost. dall'art. 30, c. 1, D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132 e così corretto da errata-corrige pubblicato in *G.U.* 17 dic. 2018 e da errata-corrige pubblicato in *G.U.* 18 dic. 2018.

Ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 6 dic. 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) le pene stabilite per i delitti previsti da questo art. sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Si procede d'ufficio e se i delitti di cui al c. 1 dell'art. 71, per i quali è consentito l'arresto in fragranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dai casi di fragranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No

Autorità competente: G.d.P. (I c.), T.m. (aggravanti, II c., e anche per l'ipotesi prevista dall'art. 639-bis)

Procedibilità: a querela di parte, d'ufficio (art. 639-bis c.p.)

646. Appropriazione indebita. – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.¹

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario², la pena è aumentata.

[Si procede d'ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'art. 61.]³

¹ Parole così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. u), L. 9 gen. 2019, n. 3.

² Il vigente c.c. non definisce il deposito necessario, come invece faceva il c.c. del 1865, per il quale (art. 1864) «il deposito necessario è quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto».

³ Comma abrog. dall'art. 10, D.lgs. 10 apr. 2018, n. 36.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì (misure coercitive)

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela di parte, d'ufficio (se circostanze aggravanti ad effetto speciale)

649-bis. Casi di procedibilità d'ufficio.¹ – Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità².

¹ Articolo ins. dall'art. 11, D.lgs. 10 apr. 2018, n. 36.

² Parole aggiunte dall'art. 1, c. 1, lett. v), L. 9 gen. 2019, n. 3.

669-bis. Esercizio molesto dell'accattonaggio.¹ – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

¹ Articolo ins. dall'art. 21-quater, c. 1, D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132 e così corretto da errata-corrige pubblicato in *G.U.* 17 dic. 2018.